



BONUS 600 EURO – NOTA INFORMATIVA

REQUISITI

Possono fare richiesta i liberi professionisti titolari di partita IVA, compresi i partecipanti a studi e società, ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 23 febbraio 2020. Sono tenuti ad autocertificare:

- di non essere titolari di trattamento pensionistico (compreso l'assegno d'invalidità);
- di essere in regola con gli obblighi contributivi previsti nell'anno 2019 (dichiarazione redditi, pagamento unica soluzione, ovvero in forma rateale, dell'annualità 2018);
- di rientrare in determinati limiti di reddito e di aver subito limitazioni dell'attività o riduzioni del reddito ([si veda Limiti di reddito](#));
- di non percepire o aver richiesto prestazioni incompatibili con quest'indennità ([si veda Incompatibilità](#)).

LIMITI REDDITO

Occorre aver avuto un reddito complessivo (riferito al 2018, inclusi canoni a cedolare secca):

- non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subito una limitazione dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

oppure

- tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subito nel primo trimestre 2020 una riduzione del reddito di almeno il 33 per cento rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

oppure

- tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

IMPORTO

L'importo è di 600 euro (esente Irpef). Il sussidio è previsto al momento solo per il mese di marzo e verrà pagato secondo l'ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.



CALCOLO RIDUZIONE REDDITO

Gli importi reddituali si riferiscono all'anno di imposta 2018. Si dovrà tener conto del reddito complessivo includendo gli eventuali canoni di locazione soggetti a cedolare secca (la tassazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 50/2017).

Anche i neo iscritti ENPAPI, con decorrenza dal 01/01/2019, dovranno fare riferimento al loro reddito complessivo 2018 per la relativa collocazione reddituale ($0 < \text{reddito} \leq 35000$; $35000 < \text{reddito} \leq 50000$)

Per determinare la riduzione del 33% del reddito, i ministeri hanno specificato che bisognerà confrontare quanto si è ricavato o percepito come compenso nel primo trimestre 2020, al netto delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività, con quanto si è ricavato o percepito nel primo trimestre 2019, sempre al netto delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

INCUMULABILITÀ/INCOMPATIBILITÀ TRA LE INDENNITÀ

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L'indennità è altresì incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).

L'indennità è anche incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

L'indennità è compatibile con le prestazioni assistenziali ENPAPI.



L'indennità è erogata da ENPAPI, previa presentazione di apposita domanda.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

Gli iscritti dovranno presentare domanda ad ENPAPI scegliendo una delle seguenti modalità:

trasmissione a mezzo posta elettronica:

operazioni da svolgere:

1. Scaricare il modulo di domanda dal sito internet dell'Ente;
2. Compilare e sottoscrivere il modulo allegando il documento di riconoscimento ed il relativo codice fiscale;
3. Trasmettere la documentazione all'indirizzo mail: sostegnoalreddito@enpapi.it

Trasmissione tramite area riservata:

operazioni da svolgere:

1. Accedere alla propria area riservata attraverso le credenziali personali
2. Selezionare nell'home page dell'area riservata la voce "bonus Covid - 19" relativo alla propria iscrizione all'Ente (GP se titolare partita IVA, GS se co.co.co);
3. Caricare il modulo di domanda, il documento di riconoscimento ed il codice fiscale nella pratica Covid selezionata;
4. Specificare i riferimenti bancari per il bonifico;
5. Confermare i dati inviando all'Ente la richiesta dispositiva.